

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 25 del 13 giugno 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: Nabor

Sport: calcio Open a 11 – Top Junior

Gara: Olsm Rho – Nabor disputata il 1.6.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 32 del 5 giugno 2024

Con ricorso regolarmente presentato la società Nabor ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 32 pubblicato il 5.6.24 e tra le altre sanzioni, ha squalificato per 6 gare il giocatore Parisi Lorenzo “per aver aggredito e colpito con un pugno un giocatore avversario a gioco fermo in reazione ad un fallo subito, generando con questo gesto la rissa”, per 4 gare il giocatore Di Stefano Giorgio “per comportamento violento durante la rissa”, per 4 gare il giocatore Capatti Giacomo “per comportamento violento durante la rissa”, per 1 gara il giocatore Magrin Filippo “per comportamento offensivo nei confronti del pubblico” e sino al 2.7.24 il Dirigente Bonafede Andrea “per frasi gravemente offensive e minacciose nei confronti del DDG” oltre a comminare un'ammenda di Euro 100,00 “per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori avversari e del DDG, offese reiterate anche a fine gara”.

A sostegno del proprio ricorso, volto a offrire una ricostruzione della verità dei fatti e la difesa dell'onorabilità della società Nabor, quest'ultima non nega il fatto che sul finire del secondo tempo si sia scatenata una rissa tra i giocatori delle due squadre, ma precisa che questa sarebbe stata causata dal gesto di un giocatore avversario che avrebbe colpito con un pugno il giocatore Lorenzo Parisi.

In altre parole, la ricorrente conferma i fatti contestati ai giocatori Parisi e Di Stefano - coinvolti nella rissa – ma ne giustifica la gravità sul presupposto di un evidente provocazione, ovvero il gesto violento di un giocatore avversario.

Va a tal fine aggiunto che la consapevolezza della ricorrente che quanto accaduto in campo non poteva che portare alle squalifiche del Giudice di prima istanza trova peraltro conferma nel fatto che la stessa ricorrente non ne fa istanza di revisione, come per le altre posizioni, limitandosi a chiedersi il motivo per cui solo i propri giocatori sarebbe stati colpiti dal provvedimento del Giudice di prima istanza, mentre quelli della squadra avversaria ne sarebbero usciti indenni.

Rispetto poi alla specifica posizione del giocatore Capatti, si nega che lo stesso abbia partecipato alla rissa e anzi si sarebbe attivato per placare gli animi, così come il dirigente Bonafede.

Quanto al giocatore Magrin, quest'ultimo sarebbe stato semplicemente vittima di uno scambio di persona, in quanto lontano dalla bagarre.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali e all'esito di un ulteriore confronto con il DDG e con il Commissario di campo presente alla partita, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

E infatti, all'esito della svolta istruttoria, non vi sono elementi che portano ad affermare che la rissa sia stata scatenata dal pugno di un giocatore avversario, mentre trova conferma il ruolo attivo dei giocatori della Nabor - Parisi, Di Stefano e Capatti - alla rissa medesima e il loro tentativo di colpire i giocatori avversari, così come trova conferma il comportamento offensivo e minaccioso del dirigente Bonafede insieme a quello dei sostenitori della società Nabor.

Quanto alla posizione del giocatore Capatti, la stessa non può essere presa in esame, trattandosi di squalifica di una sola giornata, non impugnabile.

Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso della società Nabor non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dalla Società Nabor
2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

Milano, 13 giugno 2024